

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3877 del 20/08/2019
Oggetto	proc. MO19T0025. Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale. Concessione per l'occupazione temporanea di terreno demaniale di pertinenza del Torrente Enza in comune di Canossa. L.R. n. 7/2004, capo II.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3989 del 20/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti AGOSTO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Oggetto: proc. MO19T0025. Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale. Concessione per l'occupazione temporanea di terreno demaniale di pertinenza del Torrente Enza in comune di Canossa. L.R. n. 7/2004, capo II.

La Responsabile

Premesso che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Vista la domanda di occupazione temporanea di terreno demaniale di pertinenza del Torrente Enza in comune di Canossa presentata il 23/07/2019 dal Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale per l'occupazione temporanea di un tratto della sponda destra del Torrente Enza contraddistinto dal foglio 13, fronte mappale 73 del comune di Canossa, per la realizzazione di lavori di somma urgenza per il consolidamento della traversa di Cerezzola;

Acquisito in data 09/08/2019 il nulla osta idraulico al rilascio della concessione da parte del Servizio Area affluenti Po – sede di Reggio Emilia, che viene allegato al presente atto come parte integrante;

Ritenuto che il Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale, considerata la tipologia dell'intervento, possa essere esentato dal versamento del canone per l'occupazione temporanea;

Viste inoltre le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie n. 523/1904 ed il R.D. n. 1688/1921;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- la L. n. 37/1994;
- il capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” della L.R. n. 7/2014 e s. m.;

Espresso il parere di regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi all'art. 8 del “Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE;

Per quanto precede

DETERMINA

a) **di rilasciare**, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale C.F. 91149320359, la concessione per l'occupazione temporanea di un tratto della sponda destra del Torrente Enza contraddistinto dal foglio 13, fronte mappale 73 del comune di Canossa, per la realizzazione di lavori di somma urgenza per il consolidamento della traversa di Cerezzola;

b) **di stabilire** che la concessione è valida per 45 giorni lavorativi anche non consecutivi;

c) **di disporre** che l'occupazione temporanea dovrà essere subordinata alle prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico del Servizio Area affluenti Po – sede di Reggio Emilia che si allega al presente atto a agli articoli del seguente disciplinare;

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Concessionario: Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale C.F. 91149320359

ART. 1 – Condizioni e obblighi a carico del concessionario.

1.1 Il Concessionario è **costituito custode del bene** per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo del bene da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

1.2 Fanno carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

1.3 Il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

ART. 2 - Revoca e decadenza della concessione.

Ai sensi della L.R.7/2004 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- sub concessione a terzi.

ART. 3 Varianti

Nel caso intervenga l'esigenza di variare l'occupazione oggetto della concessione, ne deve essere fatta preventiva domanda.

la Responsabile del Servizio autorizzazioni e
concessioni di Reggio Emilia - Arpae

Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.